

# SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

- Autocertificazione di atti, fatti, stati e qualità in luogo dell'esibizione dei documenti che lo provino → D.P.R. 445/00 → Documentale

# I CERTIFICATI

- Riguardano atti, fatti, stati o qualità contenuti in pubblici registri
- Se attestano atti e fatti che non sono soggetti a modificazioni hanno validità illimitata
- Se sono soggetti a modificazione hanno validità di 6 mesi, salvo diversa disposizione di legge.
- Si possono usare certificati oltre i termini di validità se l'interessato dichiara, in fondo al documento, che le informazioni non hanno subito variazioni.

## CERTIFICATI NON SOSTITUIBILI CON ALTRI DOCUMENTI

- certificati medici
- certificati sanitari
- certificati veterinari
- certificati di marchi o brevetti

## DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

### - ART. 46 D.P.R. 445/00

- Documento sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione di certificato, con la stessa validità temporale
- Le dichiarazioni possono essere rilasciate per tutti gli stati, fatti e qualità elencati tassativamente all'art. 46 (presenti in qualche archivio)

# Art. 46

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bbb) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

## DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA' - ART. 47

- Documento sottoscritto dall'interessato su stati, qualità personali e fatti di cui è a conoscenza e che non rientrano nell'elenco delle certificazioni dell'art. 46 → residuale
- Può riguardare anche situazioni altrui, purché l'interessato ne abbia diretta conoscenza
- ✓ Es.: attestazione ex nuovo art. 20 c. 2 bis L. 241/90

# DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

- E' fatto divieto alla PA di chiedere documenti originali in luogo di dichiarazioni sostitutive
- La PA ha l'obbligo di effettuare controlli anche a campione sulle dichiarazioni
- In caso di dichiarazione mendace l'interessato decade dai benefici ottenuti ed incorre in sanzioni penali
- Il pubblico impiegato non è responsabile dell'emanazione di atti resi sulla base di dichiarazioni mendaci, salvo i casi di dolo o colpa grave

# SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

- Acquisizione diretta di documenti in possesso della PA → Divieto di chiederli al cittadino
- Estrazione di cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile, residenza direttamente dai documenti di identità (carta di identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessere di riconoscimento con foto e timbro, patentino di conduzione di impianti termici, patente nautica)

## ART. 71 MODALITÀ DEI CONTROLLI

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

## ART. 71 MODALITÀ DEI CONTROLLI

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

# ART. 72 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO E DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI

1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

## ART. 73 ASSENZA DI RESPONSABILITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

# ART. 74 VIOLAZIONE DEI DOVERI D'UFFICIO

1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico.
2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:
  - a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà;
  - b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;
  - c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita;
  - c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02.

## ART. 75 DECADENZA DAI BENEFICI

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.

# ART. 76 NORME PENALI

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.